

**LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1990, N. 7**

**Bilancio di previsione della Regione Trentino - Alto Adige  
per l'esercizio finanziario 1990<sup>1</sup>**

**Art. 1**

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 modificata con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 e con legge 30 novembre 1989, n. 386 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

**Art. 2**

1. È approvato in lire 255.123.640.000 in termini di competenza ed in lire 366.137.000.000 in termini di cassa il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1990.

**Art. 3**

---

<sup>1</sup> In B.U. 2 maggio 1990, n. 22 – Suppl. ord.

---

---

1. È autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

**Art. 4**

1. Per l'anno finanziario 1990 le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative, che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'annesso allegato n. 1.

2. Per il medesimo esercizio i pagamenti corrispondenti sono determinati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.

**Art. 5**

1. Per l'anno finanziario 1990 le somme che si assegnano alle Province autonome di Trento e di Bolzano in forza di disposizioni legislative che prevedono la delega alle Province medesime dell'esercizio delle funzioni amministrative, sono fissate nell'importo indicato nell'annesso allegato n. 2.

**Art. 6**

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 3 è autorizzata la spesa di lire 8.640.000 quale quota di associazione all'I.S.A.P.R.E.L. per l'anno 1990.

**Art. 7**

---

---

1. Per le finalità previste dalle leggi regionali 25 novembre 1982, n. 10 e 21 agosto 1986, n. 7 è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 1990, la spesa di lire 300 milioni che si iscrive al capitolo n. 1650 dell'annesso stato di previsione della spesa

2. L'importo di lire 300 milioni è assegnato per metà alle associazioni rappresentative dei comuni (ANCI e UNCEM) operanti nella Provincia di Trento e per metà a quelle operanti nella Provincia di Bolzano.

#### **Art. 8**

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, è autorizzata, nell'esercizio 1990, la spesa di lire 31.458 milioni che si iscrive al cap. 1750 dell'annesso stato di previsione della spesa.

2. L'importo di lire 31.458 milioni è assegnato per lire 15.729 milioni alla Provincia autonoma di Bolzano e per lire 15.729 milioni alla Provincia autonoma di Trento.

#### **Art. 9**

1. Per le finalità previste dagli artt. 2 e 6 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10, è autorizzata a decorrere dall'esercizio 1990, rispettivamente, la spesa annua di lire 500 milioni che si iscrive al capitolo n. 305 e la spesa annua di lire 400 milioni che si iscrive al capitolo n. 310 dell'annesso stato di previsione della spesa.

---

---

**Art. 10**

1. Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 28 luglio 1988, n. 15, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1990, la spesa di lire 2.000 milioni che si iscrive al cap. n. 2920 dell'annesso stato di previsione della spesa.

**Art. 11**

1. Per le finalità previste dall'art. 42 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 40 milioni che si iscrive al cap. 363 dall'annesso stato di previsione della spesa.

**Art. 12**

1. Per le finalità previste dagli artt. 4, 8 e 9 della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 1990, la spesa di lire 6.000 milioni che si iscrive al cap. 1710 dell'annesso stato di previsione della spesa.

**Art. 13**

1. Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 1990, la spesa di lire 1.100 milioni che si iscrive al cap. 1810 dell'annesso stato di previsione della spesa.

---

---

**Art. 14**

1. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione degli articoli n. 20 e n. 21 del Testo Unico delle leggi regionali recanti norme sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 1.

**Art. 15**

1. I capitoli di spesa in favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 22 del Testo Unico delle leggi regionali recanti norme sulla contabilità generale della Regione sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 2.

**Art. 16**

1. Con decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, viene provveduto all'istituzione di appositi capitoli aggiunti per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistono in bilancio i capitoli corrispondenti. Con i medesimi decreti è determinata l'autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al presente comma.

2. Con decreti del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, sono integrate le dotazioni di cassa dei capitoli concernenti spese di cui agli articoli n. 20 e 21 del Testo Unico delle leggi regionali recanti norme sulla contabilità generale della Regione, limitatamente ai maggiori residui risultanti dalla chiusura

---

---

dell'esercizio 1989 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1990.

3. Dei decreti di cui al presente articolo sarà dato conto al Consiglio regionale in occasione della presentazione del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale.

**Art. 17**

1. Sono approvati in termini di competenza rispettivamente di cassa, gli allegati quadri generali riassuntivi del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1990.

**Art. 18**

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1990.

**QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI DEL BILANCIO  
DI COMPETENZA E DI CASSA PER L'ANNO  
FINANZIARIO 1990<sup>2</sup>**

---

<sup>2</sup> Omessi in quanto di natura prettamente finanziaria.